

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2 *bis*. Gli Stati membri, sulla base dei risultati di una valutazione dei rischi che deve tenere conto di sufficienti dati epidemiologici ottenuti attraverso l'attuazione di un controllo, conformemente al punto 1.1.2.1 o al punto 1.1.2.2 dell'allegato I, sono autorizzati a delimitare una parte della zona di protezione come «zona soggetta a restrizioni, in cui è praticata la vaccinazione, senza circolazione del virus della febbre catarrale di un sierotipo specifico o di sierotipi specifici» (di seguito «area a rischio ridotto»). Tale autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:»;

- 2) all'articolo 9, il paragrafo 1, lettera c) e i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«c) quando è previsto un periodo di riposo di oltre un giorno in un punto di sosta durante il movimento attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali vengono protetti dall'eventuale attacco dei vettori della malattia in uno stabilimento a prova di vettore.

2. Il primo paragrafo del presente articolo non si applica se il transito avviene:

- a) esclusivamente da o attraverso aree geografiche epidemiologicamente rilevanti della zona soggetta a restrizioni durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito a norma dell'allegato V; o
- b) da o attraverso parti della zona soggetta a restrizioni delimitata come «area a rischio ridotto» conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 *bis*.

3. Se gli animali soddisfano almeno una delle condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 dell'allegato III, sezione A, non si applicano il trattamento degli animali di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e la protezione degli animali di cui al paragrafo 1, lettera c).

4. Per gli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Trattamento insetticida/repellente con ... (*inserire il nome del prodotto*) il ... (*data*) in conformità del regolamento (CE) n. 1266/2007 (*)».

(*) GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.»;

- 3) all'articolo 9 *bis*, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Per gli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Animali conformi all'articolo 9 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007.»;

- 4) gli allegati I e III sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

